

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

Composta dai magistrati:

dott. Mariangela Cecere	PRESIDENTE
dott. Roberto Cimorelli Belfiore	CONSIGLIERE
dott. Riccardo Scaramuzzi	CONSIGLIERE – REL.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento camerale ex art. 140-bis, comma 7, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, iscritto al n. 58514 del ruolo della volontaria giurisdizione del 2011, vertente

T R A

Associazione Altroconsumo, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e Pierani Marco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Scorza e Paolo Martinello in virtù di procura a margine del reclamo; elett.te dom.ti in Roma, via dei Barbieri n. 6, presso lo studio dell'avv. Guido Scorza.

RECLAMANTI

E

RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Lax e Mario Esposito in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione; elett.te dom.ta in Roma, via Lattanzio n. 66, presso lo studio dell'avv. Mario Esposito.

RESISTENTE

PREMESSO CHE

L'Associazione Altroconsumo e Pierani Marco hanno spiegato contro la RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. un'azione di classe "per l'accertamento della responsabilità della convenuta RAI e per la condanna al risarcimento del danno dovuto alla pluralità di consumatori e utenti – titolari di abbonamento RAI – a seguito dell'avvenuta violazione dei loro diritti contrattuali" (pag. 1 dell' atto di citazione introduttivo del

giudizio di primo grado) ed hanno così sintetizzato i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda: *"I principali inadempimenti posti in essere dalla RAI che hanno determinato rilevanti profili di danno in capo agli abbonati, oltre che in capo al sig. Marco Pierani, inducendolo a conferire mandato ad Altroconsumo ai fini della promozione della presente azione di classe, possono essere così riassunti: A. avvenuta soppressione dei talk-show - già previsti nel palinsesto RAI - nel periodo antecedente alle consultazioni elettorali amministrative 2010....B. avvenuta violazione degli obblighi in materia di pluralismo dell'informazione e par condicio...riconoscendo a talune forze politiche (appartenenti alla maggioranza di governo) spazi televisivi, nei propri programmi di informazione, enormemente superiori rispetto a quelli riconosciuti ad altre forze politiche (sia di opposizione sia, soprattutto, ai nuovi partiti e movimenti emergenti...C. illegittima richiesta agli abbonati di somme per l'emissione della smartcard per accesso alla piattaforma satellitare TIVUSAT...La società convenuta, tuttavia, ormai da mesi distribuisce, attraverso il proprio sito, le citate smartcard esigendo dai consumatori un importo compreso tra i 12 ed i 21,60 euro. Tale richiesta di pagamento si pone in aperto contrasto...con l'impegno assunto dalla RAI a consentire a tutti i propri abbonati, l'accesso ai propri contenuti, senza alcun onere aggiuntivo...D. Mancata attivazione del sistema di misurazione della qualità del servizio pubblico radiotelevisivo".*

La RAI si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande.

Con ordinanza pronunciata l'11/10/2011 e depositata il 20/10/2011 il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione perché manifestamente infondata.

Contro tale ordinanza l'Associazione, nella qualità, ed il Pierani hanno proposto reclamo.

La RAI si è costituita ed ha chiesto il rigetto del reclamo.

OSSERVATO CHE

Nell'atto introduttivo del giudizio la stessa parte istante ha dichiarato di agire a tutela di diritti derivanti da un contratto con ciò espressamente inquadrando l'azione proposta

nell'ipotesi legislativa di cui alla lettera a) dell'art. 140-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

L'inesistenza di un contratto tra la RAI e colui che ha sottoscritto l'abbonamento costituisce da lungo tempo un orientamento pacifico della Corte di Cassazione la quale ha esaminato la vicenda anche tenendo conto degli elementi (sottoscrizione di un abbonamento, pagamento del canone, ecc) che secondo la parte istante dimostrano la verità della tesi opposta: *"Il servizio radio-televisivo costituisce un pubblico servizio, affidato in concessione alla RAI, e rivolto a soddisfare prevalenti interessi della collettività e non quello specifico del singolo utente, il quale diventa tale ed è obbligato al pagamento del canone non in virtù di una sua manifestazione negoziale specificamente diretta ad ottenere la prestazione fornita dalla RAI, ma per la sola detenzione di un apparecchio di ricezione. Da tanto consegue che il rapporto obbligatorio attinente al suindicato canone ha carattere tributario e che, pertanto, la Competenza a decidere l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di tale canone, intimata a norma del TU 14 aprile 1910 n 639, appartiene alla Competenza del tribunale ai sensi dell'art 9 cod proc civ."* (Cass. 16 gennaio 1975, n. 164).

Non è neppure possibile qualificare la convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI come contratto a favore di terzo ostandovi il difetto nella fattispecie in esame di una caratteristica da lungo tempo individuata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione come tipica e necessaria della figura giuridica in esame e, cioè, della caratteristica della determinatezza o specifica determinabilità dei terzi favoriti.

L'impossibilità di ritenere la RAI una amministrazione dello Stato e l'esistenza di uno specifico contratto stipulato tra una amministrazione dello Stato e la RAI costituente fonte di correlativi diritti della prima ed obblighi della seconda sono incompatibili con la fattispecie del rapporto obbligatorio tra RAI e singolo abbonato avente titolo nel cosiddetto "contatto sociale".

È pertanto manifesto che dei diritti azionati in questa sede i titolari non sono gli utenti della RAI.

La parte istante deduce che la pretesa della RAI di ottenere somme per la consegna delle smart-card di accesso alla piattaforma satellitare TIVUSAT è illecita, ma anche in questo caso essa fonda la dedotta illiceità sulla violazione del contratto di servizio (art. 26) e, di conseguenza, anche in relazione a tale parte della domanda essa aziona diritti dei quali non è titolare.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza.

Non esistono motivi ragionevoli che inducano a disporre forme di pubblicità di questo provvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dal codice di rito.

P. Q. M.

Rigetta il reclamo.

Condanna l' Associazione Altroconsumo, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e Pierani Marco al rimborso in favore della RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. delle spese del procedimento e liquida i compensi professionali in euro =2.800,00=.

Si comunichi.

Roma 25 giugno 2013

Il Presidente



Deposito 25/6/2013

IL CANCELLIERE C.
D. De Robertis